



STATUTO DELLA CONFRATERNITA MARIA SS. DEL ROSARIO IN

CANTONE (ONLUS)

NATURA E COSTITUZIONE

ART. 1

La Confraternita MARIA SS. DEL ROSARIO in CANTONE di SAN GIUSTINO, con sede amministrativa in Città di Castello, piazza Gabriotti 10, Perugia, è eretta con decreto vescovile, a norma dei cann.301 e 312 del c.i.c. ha personalità giuridica canonica (can.313), ed è ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, ha le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D.Legs. n. 460/97.

ART. 2

La Confraternita gode della personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato o per antico possesso di stato o in quanto riconosciuta con decreto dal Ministero degli Interni, perciò si qualifica come Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto (legge 20 maggio 1985, n.222 art.4), iscritto nel registro delle persone giuridiche al n. 417/418, della prefettura di Perugia.

ART. 3

La Confraternita si darà un regolamento interno, in conformità allo Statuto e alle proprie tradizioni, e che andrà in vigore dopo l'approvazione da parte dell'Ordinario Diocesano.

ART. 4

La Confraternita è soggetta alla giurisdizione, alla vigilanza ed alla superiore direzione dell'Ordinario Diocesano (can.305 e 315) ed è tenuta a prestare sempre obbedienza ai suoi orientamenti pastorali e alle disposizioni canoniche.

FINALITA'

ART. 5

La Confraternita non ha scopi di lucro, ma persegue soltanto fini di religione e di culto e promuove opere di carità fraterna. In particolare si propone di promuovere nella diocesi e nelle parrocchie, con particolare attenzione alle famiglie e gruppi, alle associazioni, e movimenti, l'animazione del senso della carità verso le persone e le comunità in difficoltà e del dovere di tradurlo in interventi concreti. Curare il coordinamento delle iniziative e opere caritative ed assistenziali di ispirazione cristiana. Promuovere e sostenere le caritas parrocchiali come organismi pastorali di animazione e di coordinamento dei gruppi e delle

associazioni. operare per realizzare studi e ricerche sui bisogni presenti nella comunità diocesana per aiutare a scoprire la cause e preparare piani di intervento nel quadro della programmazione pastorale unitaria. Operare per l'educazione alla pace, per la difesa e la soluzione non violenta dei conflitti fra i popoli. Contribuire allo sviluppo umano e sociale dei paesi del terzo mondo con la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, con prestazione di servizi, con aiuti economici, coordinando le iniziative dei vari organismi di ispirazione cristiana.

ART. 6

Per realizzare tali fini la Confraternita si propone in particolare di:

- Collaborare con l'Ordinario Diocesano, con il parroco nel cui territorio insiste la Confraternita, con il clero, con le altre Confraternite, con gli Organismi di pastorale (in particolare con le Caritas diocesane, zonale e parrocchiale) per l'edificazione del regno di Dio, offrendo il contributo della presenza e della operosità nelle attività pastorali ai vari livelli (parrocchiale, zonale e diocesano);
- Compiere opere di misericordia spirituale e corporale verso le persone anziane, sole o malate.
- Attivare iniziative stabili o temporanee per una presenza significativa nella vita sociale e contribuire alla crescita di una

società più giusta con la creazione e animazione di opere caritative, culturali e spirituali.

La confraternita potrà svolgere tutte le attività per perseguire i propri fini, sia direttamente, che in collaborazione con altre organizzazioni ed enti aventi il medesimo fine istituzionale avvalendosi anche di personale dipendente, e può compiere tutte quelle operazioni mobiliari e finanziarie ritenute necessarie, utili, ed opportune alla realizzazione dei detti scopi.

ORGANI DELLA CONFRATERNITA

ART. 7

Gli organi della Confraternita sono:

- Il Presidente: può essere nominato dal vescovo o dall'assemblea ed è amministratore ordinario e legale rappresentante.
- il Consiglio di Amministrazione: è composto da quattro membri nominati dall'assemblea dei soci oltre che dal presidente. Il mandato dei membri eletti dall'assemblea ha una durata di (tre) 3 anni con possibilità di riconferma. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Confraternita. Spetta pertanto al consiglio di amministrazione:
 - a) redigere l'inventario, lo stato di previsione, e il bilancio consuntivo annuale; b) deliberare tutti gli atti e contratti sia di

amministrazione, e di assicurare la consegna dei bilanci consuntivo e preventivo alla Curia a norma del can.1287. Eventuali osservazioni e l'approvazione medesima dei bilanci devono essere motivate, fatte per iscritto e, nel contempo, trasmesse alla Curia.

SOPPRESSIONE

ART. 8

In caso di irregolarità nella gestione della Confraternita o per gravi ragione canoniche, l'Ordinario Diocesano può dimettere il Presidente (can.318 § 1), sciogliere il Consiglio e nominare un commissario che, in suo nome ,diriga e rappresenti contemporaneamente e temporaneamente (al massimo tre mesi) la Confraternita (idem).

ART. 9

Per gravi cause il Vescovo può sopprimere la Confraternita (can.320 § 2): quando venissero meno i suoi membri (almeno 15 iscritti); quando i membri non accettassero il presente statuto o questo venisse violato in maniera grave e abituale.

ART. 10

In caso di soppressione della Confraternita da parte dell'Ordinario i documenti e tutto il patrimonio, a giudizio dello stesso Ordinario, saranno

istituzionali. (Per gli atti di alienazione e per quelli comunque pregiudizievoli dell'integrità del patrimonio della confraternita previsti dai canoni 1291, 1292, 1295, del codice di diritto canonico, dovrà ottenere la preventiva autorizzazione dell'autorità ecclesiastica competente).

- L'Assemblea, composta di tutti i confratelli soci effettivi, è il supremo organo deliberativo della Confraternita. Essa è convocata e presieduta sempre dal presidente o da chi ne fa le veci. L'Assemblea deve essere convocata ordinariamente almeno due volte all'anno: la prima entro il mese di febbraio per l'esame e l'approvazione della relazione sulla situazione socio-religiosa della Confraternita e del bilancio consuntivo dell'anno precedente, la seconda entro il mese di novembre per l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo. In seduta straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo, dei soci o dell'Ordinario Diocesano. I compiti dell'Assemblea sono: di eleggere il presidente, i 4 membri del Consiglio di amministrazione; di approvare il bilancio consuntivo entro il 28 febbraio e quello preventivo entro il 30 novembre; di approvare il Regolamento interno della Confraternita; di stabilire i benefici spirituali e materiali di sua competenza a favore dei soci, da indicare nel Regolamento;
- Collegio dei revisori: è composto da 3 membri con il compito di verificare la legittimità delle partite ordinarie e straordinarie di

assegnati alla parrocchia o ad altri enti ecclesiastici, fatti salvi la volontà dei fondatori e degli offerenti come pure i diritti acquisiti (can. 123).

NORME GENERALI

ART. 11

L'interpretazione autentica del presente Statuto, la modifica di esso e le eventuali deroghe sono di competenza del Presidente o del Vescovo; ogni altra norma e consuetudine contraria vengono abrogate con l'approvazione e la promulgazione del medesimo Statuto da parte dell'Ordinario Diocesano.

ART. 12

Ogni regolamento potrà avere una premessa, in cui siano richiamati i dati più importanti della Confraternita, come anno di fondazione, riconoscimento, vicende storiche, ecc...

ART. 13

Durante la vita della Confraternita è fatto espresso divieto di distribuzione ai soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 14

Per quanto non previsto dal presente Statuto e Regolamento interno si fa riferimento al Codice di Diritto Canonico.

Città di Castello 20/12/2005

Il Presidente

Don Paolino Trani

Paolino Trani

**CONFRATERNITA di
MARIA S.S. del ROSARIO
IN CANTONE**

Sede in Cantone S. Giustino (PG)
Sede Amm. va Piazza del Garigliano, 2
06012 Città di Castello (PG)
C.F.: 90001760546

AGENZIA DELLE ENTRATE
CITTÀ DI CASTELLO

27 DIC. 2005

al n° 2406 serie 3

versamento di L. 181,25

per INVIM o L.

per trascrizione

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Della Direzione Provinciale di Castello

